



Comitato Regionale Campania

Corte Sportiva di Appello

Sede: Via A. Longo 46 – 80127 NAPOLI

Tel. 0815604766

<http://www.campania.fip.it> - e-mail: cortesportiva@campania.fip.it

COMUNICATO UFFICIALE N. 640 DEL 23.02.2023

Corte Sportiva di Appello n. 12

Seduta del 23.02.2023

Presidente: Avv. Paolo Calcagni

Componenti: Avv. Antonella Batà, Avv. Marco Buzzo

- visto il reclamo presentato dalla Società Crazy Team Basket Scafati avverso il provvedimento di cui al C.U. n° 615 del 22/02/2023 Giudice Sportivo regionale n. 390, relativo alla gara 1265 del campionato Promozione maschile, che ha disposto la squalifica tesserato Luigi Di Somma per 2 gare per comportamenti non regolamentari espressi platealmente e/o in modo violento, posti in essere da tesserati durante lo svolgimento di una gara tenuto conto dell'aggravante relativa alla carica di capitano della squadra rivestita (art. 35,1c RG, art. 21,5° RG);
- sentito il primo arbitro, Domenico Limatola, il quale precisa che il tesserato Di Somma a fine partita si è soffermato a lungo a discutere con gli arbitri con toni verbali abbastanza accesi, minacciando di scrivere alla Federazione, ma senza offese né comportamenti violenti;
- sentito il secondo arbitro, Omar Khaled, il quale ribadisce quanto affermato dal collega;
- sentito l'ufficiale di gara, Roberta Di Giacomo, che però nulla sa riferire per quanto accaduto a fine gara, essendosi allontanata dal campo;
- sentito il tesserato Luigi Di Somma, il quale si riporta al reclamo, precisando di aver richiesto a fine partita agli arbitri delucidazioni relativamente all'applicazione del regolamento in relazione all'episodio avvenuto in corso di gara, aggiungendo che avrebbe a quel punto scritto alla federazione in riferimento ad una presunta erronea interpretazione e applicazione del regolamento stesso, senza comunque usare tono minacciosi né violenti;
- sentito l'allenatore della FBL, sig. Nicola Pirozzi, il quale dichiara di aver assistito al colloquio tra il Di Somma e gli arbitri a fine partita, ma che lo stesso si è svolto in termini accesi ma non minacciosi né plateali;
- considerato quindi, alla luce dell'istruttoria svolta, che il comportamento del tesserato Luigi Di Somma non appare integrare gli estremi della fattispecie per la quale è stata irrogata la sanzione impugnata

PQM

in accoglimento del reclamo, annulla la sanzione irrogata dal giudice di prime cure e dispone restituirsi la tassa reclamo.

Napoli, 23 febbraio 2023

Il Presidente
Avv. Paolo Calcagni